

**VERBALE DI ACCORDO
(EVR)**

In Milano, addì 19 dicembre 2017,


- la C.L.A.A.I L'UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MILANO
- l'APA – CONFARTIGIANATO IMPRESE MILANO E MONZA - BRIANZA
- la C.L.A.A.I L'UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA
- la CONFARTIGIANATO IMPRESE ALTO MILANESE
- la CONFARTIGIANATO IMPRESE PROVINCIA DI LODI;
- la CNA di MILANO
- la CNA DEL LARIO E DELLA BRIANZA
- l'UNIAPAM CASA ARTIGIANI
- la CASA ARTIGIANI – UNIONE ARTIGIANI DI LODI E PROVINCIA

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza,
costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE TERRITORIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO TERRITORIALE DI MILANO, LODI, PAVIA E MONZA E BRIANZA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, PAVIA, LODI, MONZA E BRIANZA E LECCO;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

premesso che

- in data 19 dicembre 2017 è stato sottoscritto il contratto provinciale integrativo del c.c.n.l. 23 luglio 2008, come modificato dal verbale d'accordo 24 gennaio 2014;
- l'articolo 13 e 14 dell'accordo anzidetto ha disciplinato per il territorio delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza l'applicazione dell'elemento variabile della retribuzione (EVR) per il periodo 1° luglio 2014 - 31 dicembre 2019, prevedendo che "il riconoscimento dell'EVR sarà subordinato alla ponderazione dei parametri, alla verifica, al calcolo, alla determinazione degli importi da erogare ed alle relative modalità da definirsi in un apposito accordo tra le Parti che dovrà essere sottoscritto entro il 1° marzo dell'anno successivo al periodo annuale di riferimento. Quanto precede dovrà avvenire sulla base dei parametri, secondo i criteri e con le modalità individuati dal c.c.n.l. 24 gennaio 2014 e dal presente c.c.p.l.";



- in data odierna, le parti hanno effettuato la verifica per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, secondo quanto previsto dal contratto collettivo provinciale;

tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:


- per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, gli esiti della verifica dell'andamento a livello territoriale dei parametri individuati, che tengono conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, sono tutti negativi, come risulta dai prospetti di calcolo allegati al presente verbale. Pertanto, le parti stabiliscono che per tali anni l'EVR non verrà erogato;
- per gli anni 2018 e 2019,
 - il quarto indicatore individuato dall'articolo 13 e 14 del contratto provinciale integrativo del c.c.n.l. 23 luglio 2008, come modificato dal verbale d'accordo 24 gennaio 2014, corrispondente al numero delle imprese iscritte in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, potrà essere considerato positivo in sede di verifica annuale solo nel caso in cui il suo eventuale incremento non sia inferiore al 20%, relativamente ai due trienni di riferimento posti a confronto.
 - Il quinto indicatore individuato dall'articolo 13 e 14 del contratto provinciale integrativo del c.c.n.l. 23 luglio 2008, come modificato dal verbale d'accordo 24 gennaio 2014, corrispondente all'incremento del risultato gestionale della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza, che, al fine di considerare il dato positivo, non potrà essere inferiore ad € 500.000,00 con riferimento alla media dei due trienni posti a confronto: 20%.

Letto, confermato e sottoscritto.


FEDERAZIONE TERRITORIALE EDILI ED AFFINI - F.N.E.A.L. - U.H.L. - SINDACATO TERRITORIALE DI MILANO, LODI, PAVIA E MONZA E BRANZA



FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, PAVIA, LODI, MONZA E BRANZA E LECCO



FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPRENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRANZA E TICINO OLONA



C.L.A.A.I - UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MILANO



APA - CONFARTIGIANATO IMPRESE MILANO, MONZA BRIANZA



C.L.A.A.I - UNIONE ARTIGIANI PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA



CONFARTIGIANATO IMPRESE ALTO MILANESE



CONFARTIGIANATO IMPRESE PROVINCIA DI LODI



CNA di MILANO



CNA DEL LARIO E DELLA BRIANZA



UNIAPAM CASA ARTIGIANI

CASA ARTIGIANI - UNIONE ARTIGIANI DI
LODI E PROVINCIA



ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE - EDILIZIA ARTIGIANATO

PARAMETRO	PESO PONDERALE	ANNO 2014		
		Trienni di riferimento	Dati a confronto	Rilevazione del parametro
1 Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile	20%	2013/12/11 con 2012/11/10	161.158 < 172.565	Negativo
2 Monte salari denunciato in Cassa Edile	20%	2013/12/11 con 2012/11/10	1.489.685.493 < 1.580.158.395	Negativo
3 Ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni	20%	2013/12/11 con 2012/11/10	198.153.460 < 214.322.649	Negativo
4 Numero delle imprese iscritte in Cassa Edile	20%	2013/12/11 con 2012/11/10	26.450 < 28.284	Negativo
5 Incremento dell'avanzo economico di esercizio della gestione ordinaria della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza,	20%	2013/12/11 con 2012/11/10	128.327 > zero	Negativo
Misura di EVR stabilito al livello territoriale spettante per l'anno 2014: nessuna				

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE - EDILIZIA ARTIGIANATO

PARAMETRO	PESO PONDERALE	ANNO 2015		
		Trienni di riferimento	Dati a confronto	Rilevazione del parametro
1 Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile	20%	2014/13/12 con 2013/12/11	149.744 < 161.158	Negativo
2 Monte salari denunciato in Cassa Edile	20%	2014/13/12 con 2013/12/11	1.388.971.070 < 1.489.685.493	Negativo
3 Ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni	20%	2014/13/12 con 2013/12/11	180.078.957 < 198.153.460	Negativo
4 Numero delle imprese iscritte in Cassa Edile	20%	2014/13/12 con 2013/12/11	24.403 < 26.450	Negativo
5 Incremento dell'avanzo economico di esercizio della gestione ordinaria della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza,	20%	2014/13/12 con 2013/12/11	128.327 = 128.327	Negativo

Misura di EVR stabilito al livello territoriale spettante per l'anno 2015:
nessuna

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE - EDILIZIA ARTIGIANATO

PARAMETRO	PESO PONDERALE	ANNO 2016		
		Trienni di riferimento	Dati a confronto	Rilevazione del parametro
1 Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile	20%	2015/14/13 con 2014/13/12	140.267 < 149.744	Negativo
2 Monte salari denunciato in Cassa Edile	20%	2015/14/13 con 2014/13/12	1.312.245.819 < 1.388.971.070	Negativo
3 Ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni	20%	2015/14/13 con 2014/13/12	166.157.778 < 180.078.957	Negativo
4 Numero delle imprese iscritte in Cassa Edile	20%	2015/14/13 con 2014/13/12	22.752 < 24.403	Negativo
5 Incremento dell'avanzo economico di esercizio della gestione ordinaria della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza	20%	2015/14/13 con 2014/13/12	128.327 = 128.327	Negativo
Misura di EVR stabilito al livello territoriale spettante per l'anno 2016: nessuna				

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE - EDILIZIA ARTIGIANATO

PARAMETRO	PESO PONDERALE	ANNO 2017		
		Trienni di riferimento	Dati a confronto	Rilevazione del parametro
1 Numero lavoratori iscritti in Cassa Edile	20%	2016/15/14 con 2015/14/13	132.930 < 140.267	Negativo
2 Monte salari denunciato in Cassa Edile	20%	2016/15/14 con 2015/14/13	1.263.673.388 < 1.312.245.819	Negativo
3 Ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di Cassa Integrazione Guadagni	20%	2016/15/14 con 2015/14/13	155.700.766 < 166.157.778	Negativo
4 Numero delle imprese iscritte in Cassa Edile	20%	2016/15/14 con 2015/14/13	21.817 < 22.752	Negativo
5 Incremento dell'avanzo economico di esercizio della gestione ordinaria della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza	20%	2016/15/14 con 2015/14/13	Zero < 128.327	Negativo

**Misura di EVR stabilito al livello territoriale spettante per l'anno 2017:
nessuna**

Art. 7

Mensa operai

Quando, in forza delle opere da eseguire, si prefiguri una durata del cantiere superiore a tre mesi, le imprese, salvo casi di obiettiva impossibilità da segnalare alle r.s.u., debbono provvedere, su richiesta di almeno quindici dipendenti occupati nel cantiere e sino a che permanga tale requisito numerico, affinché sia consentito ai lavoratori di consumare un pasto caldo giornaliero nelle immediate vicinanze del cantiere, o anche nell'ambito dello stesso, avvalendosi di servizi esterni.

Qualora la richiesta del servizio di un pasto caldo venga avanzata dalla maggioranza delle maestranze, purché tale maggioranza sia costituita da almeno quaranta dipendenti occupati in cantieri per i quali si prefiguri una durata superiore a sei mesi, sempre fatti salvi i casi di obiettiva impossibilità da segnalare alle r.s.u. e sino a che permanga l'indicato requisito numerico, le imprese hanno l'obbligo di apprestare il servizio all'interno del cantiere. Tale obbligo non esclude la possibilità di ogni altra forma di realizzazione del servizio stesso, all'interno o nelle immediate vicinanze del cantiere, che di fatto si rendesse meno onerosa e/o più agevole per le imprese e per i lavoratori. Qualora nei cantieri venga organizzato un servizio di mensa interna tramite convenzione con trattorie nelle immediate vicinanze dello stesso, tale servizio si intende esteso anche alle Aziende Artigiane ivi occupate (titolare artigiano e lavoratori dipendenti).

A titolo esemplificativo, si prospetta la fornitura del servizio mensa attraverso terzi gestori con i quali il datore di lavoro si convenziona, fornendo ai lavoratori i cosiddetti "buoni pasto" per accedere al servizio stesso. Tale meccanismo, in quanto correttamente applicato, concorre a realizzare la comune dichiarata volontà delle parti di privilegiare il consumo del pasto rispetto alla monetizzazione dello stesso.

Sia nelle ipotesi di cui al 1° comma, sia in quella di cui al 2° comma, l'impresa concorre mensilmente al costo complessivo dei pasti nella misura di 3/4 con un massimo di **euro 15,41** per ciascun pasto consumato nel mese a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Al di fuori dei casi previsti ai commi precedenti, e comunque ove non si renda possibile l'attuazione di quanto ivi stabilito, è corrisposta un'indennità sostitutiva pari a **euro 9,06 giornalieri a decorrere dal 1° gennaio 2018**. Tale indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità).

Per i giorni di prestazione lavorativa inferiore a quattro ore, essa compete in misura pari ad un ottavo della misura giornaliera per ogni ora di lavoro effettivo. Lo stesso criterio di ragguaglio ad ora è adottato per il relativo computo ai fini del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgano del servizio attuato in una delle forme di cui al 1° o al 2° comma, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.


Chiarimenti a verbale

- Agli effetti del presente articolo, si fa riferimento al numero complessivo dei dipendenti normalmente occupati nel cantiere dalle imprese appaltatrici e/o subappaltatrici, operanti nel cantiere stesso per l'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto.
- Per verificare la permanenza dei requisiti numerici previsti, si fa riferimento al numero degli operai che usufruiscono del servizio.
- Nel caso di organizzazione in proprio del servizio da parte dell'impresa, l'importo massimo del concorso, di cui al 3° comma, è comprensivo della quota di spese sostenute per il personale di

cucina, nonché per il trasporto, la confezione e la cottura delle vivande, e la relativa incidenza è convenzionalmente valutata in misura forfettaria pari al 25% di detto importo massimo.

- Il valore del concorso al costo del pasto di cui al terzo comma del presente articolo non può essere preso a riferimento per la determinazione dell'importo del buono pasto.

L'indennità sostitutiva di mensa non è dovuta ai lavoratori che fruiscono del pasto del vitto il cui costo è a carico dell'impresa.



Articolo 8

Indennità trasporti operai

A decorrere dal **1° gennaio 2018**, l'indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata ad **euro 4,26 giornalieri**.

Detta indennità trasporti urbani ed extraurbani è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità).

Per il relativo computo ai fini del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso, essa è ragguagliata ad ora dividendone per otto la misura giornaliera.

Chiarimento a verbale

L'indennità di cui sopra non è dovuta in tutti i casi in cui gli oneri economici connessi all'effettuazione dei viaggi necessari ai lavoratori per recarsi e per tornare dalla propria abitazione al posto di lavoro siano a carico dell'impresa.

Articolo 10

Mensa impiegati

Si richiamano integralmente le norme contenute nell'articolo 7 dell'accordo per gli operai, salvo per quanto riguarda le modifiche di seguito indicate.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, la misura dell'indennità sostitutiva, dovuta in caso di mancata realizzazione del servizio di un pasto caldo, è stabilita in euro 145,61 mensili.


Difformemente da quanto previsto per gli operai, detta indennità sostitutiva si computa non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo ed il premio di fedeltà.

Chiarimenti a verbale

Nella determinazione della misura della indennità sostitutiva prevista per gli impiegati, si è tenuto conto di tutte le differenze concordate rispetto alla disciplina pattuita per gli operai.

Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dell'impiegato in trasferta.

Fermo restando quanto previsto nell'ultimo comma dell'art. 48 del CCNL vigente, per determinare la quota giornaliera dell'indennità sostitutiva di mensa, ai soli fiscali e contributivi, si divide l'importo mensile per il numero dei giorni lavorati nel mese, considerando giorni lavorati quelli in cui sia stata effettuata una prestazione lavorativa pari o superiore a quattro ore.



Articolo 11

Indennità trasporti impiegati


A decorrere dal **1° gennaio 2018**, l'indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata a **euro 81,56 mensili**.

Anche tale indennità, come l'indennità sostitutiva di mensa di cui al precedente articolo 10, va computata non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo ed il premio di fedeltà, e di ciò si è tenuto conto nella determinazione della relativa misura.

Chiarimenti a verbale

L'indennità di cui sopra non è dovuta in tutti i casi in cui gli oneri economici connessi all'effettuazione dei viaggi necessari ai lavoratori per recarsi e per tornare dalla propria abitazione al posto di lavoro siano a carico dell'impresa.

In caso di lavori fuori zona ed in caso di trasferta, il rimborso delle spese giornaliere di viaggio compete per la parte eccedente la misura dell'indennità trasporti ragguagliata a giornata (**Euro 81,56/173 x 8**).



Articolo 13

Elemento variabile della retribuzione (EVR)

Operai

L'elemento variabile della retribuzione (EVR), la cui determinazione è prevista dall'articolo 42, lettera b), sulla base dei criteri indicati dal medesimo articolo e dagli articoli 15 e 50 del C.C.N.L. Edilizia per il lavoratori dipendenti da imprese artigiane edili ed affini 23 luglio 2008, così come modificato dal verbale di accordo 24 gennaio 2014 , quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e specificamente dell'artigianato, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, che non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto, compreso il trattamento di fine rapporto, è concordato come segue.

Fermi gli indicatori previsti dal c.c.n.l., vengono individuati, in sede territoriale, quali quarto e quinto indicatore, rispettivamente:

- il numero delle imprese iscritte in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.
- L'incremento dell'avanzo economico di esercizio della gestione ordinaria della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Le parti individuano nel 4% dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° giugno 2012 la misura di EVR relativa al periodo di validità del presente contratto territoriale.

Allo scopo di correlare l'EVR all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio, sulla base di valutazioni generali inerenti la situazione produttiva e di competitività territoriale, le parti potranno stabilire un indice di tolleranza relativo alla significatività degli indicatori.

L'incidenza ponderale dei singoli parametri, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, è individuata nelle seguenti percentuali di incidenza, salvo successiva verifica:

1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile: 20%;
2. monte salari denunciato in Cassa Edile: 20%;
3. ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di cassa integrazione guadagni: 20%;
4. numero delle imprese iscritte in Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza 20%;
5. risultato gestionale della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza 20%.

In ogni caso, il riconoscimento dell'EVR sarà subordinato alla ponderazione dei parametri, alla verifica, al calcolo, alla determinazione degli importi da erogare ed alle relative modalità da definirsi in un apposito accordo tra le Parti che dovrà essere sottoscritto entro il 1° marzo dell'anno successivo al periodo annuale di riferimento. Quanto precede dovrà avvenire sulla base dei parametri, secondo i criteri e con le modalità individuati dal c.c.n.l. 24° gennaio 2014 e dal presente c.c.p.l..

Anche qualora l'EVR fosse riconosciuto a livello territoriale, l'erogazione da parte delle imprese avverrà a consuntivo, subordinatamente al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 15 del c.c.n.l. 24 gennaio 2014.

Articolo 14

Elemento variabile della retribuzione (EVR)

Impiegati

Si richiamano integralmente le norme contenute nel presente articolo 13 dell'accordo per gli operai.

Si stabilisce che, per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

A collection of various handwritten signatures and initials in black ink on a white background. The signatures include stylized letters such as 'J', 'S', 'B', 'M', 'P', 'H', 'L', 'R', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'I', 'K', 'N', 'O', 'Q', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', and 'Y'. Some signatures are more legible than others, and some are accompanied by small lines or marks.

(artigianato)

Nuovo Articolo

Disposizioni di rinvio

Per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto, valgono le disposizioni del c.c.n.l. vigente e degli accordi aggiuntivi tra le competenti Associazioni nazionali. Le disposizioni del precedente contratto provinciale **20 giugno 2012**, e dei relativi accordi aggiuntivi, come modificate dallo stesso c.c.n.l., valgono sino all'entrata in vigore della presente normativa.

Articolo 22

Decorrenza e durata

Salvo quanto diversamente disposto per singole norme, il presente contratto entra in vigore il **1° gennaio 2018** ed avrà validità fino al **31 dicembre 2019**.

